(N. 260-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione, che è oggetto della nostra disamina, trova analogia con altre già stipulate, in materia di assicurazioni sociali, con vari Stati europei e, se bene consideriamo, essa trascende, con le altre, la pura funzione tecnica e strumentale, perchè porta, anche nel settore di tutela del lavoro, un contributo non trascurabile al ristabilimento di normali rapporti internazionali, ispirati a criteri di giustizia e di equità.

A dirimere, pertanto, ogni possibile controversia, anche in relazione al significato preciso dei termini che sono il soggetto specifico della Convenzione, e cioè, l'àmbito giuridico del termine «legislazione», e, così, di «lavoratore» e «autorità amministrative supreme», ben provvede il contenuto dell'articolo 1.

Con l'articolo 2 si designano, sia in riferimento alla Repubblica italiana, sia al Granducato del Lussemburgo, i vari rami in cui si articola la materia soggetta a provvidenza assicurativa. A questo riguardo, occorre mettere subito in evidenza che, se il numero e l'ampiezza delle forme assicurative non esau-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

riscono ogni istanza sociale di assistenza, hanno, però, un vantaggio su quanto non è stato possibile ottenere in Convenzioni simili da altri Paesi, ad eccezione dell'Austria, della Olanda e della Germania.

Comuni, invece, sono i princìpi su cui si basano, di solito, tali Convenzioni e, di conseguenza, anche la presente e cioè:

1° *assimilazione dei lavoratori assicurati*, per cui si adotta un ugual trattamento fra nazionali e stranieri rispetto agli oneri e ai diritti che comporta il vincolo di assicurazione;

2° *assimilazione di territori*, per cui i lavoratori beneficiano insieme ai loro familiari dei diritti derivati dalla loro prestazione di lavoro, trasferendosi dal territorio dell'una delle Parti contraenti in quello dell'altra;

3° *assimilazione degli Istituti assicuratori*, per cui si riconoscono validi e cumulabili i periodi di assicurazione nei due Paesi.

Il primo principio è salvaguardato da quanto si prescrive negli articoli 3 e 5. L'articolo 3, dopo l'enunciazione generale, contenuta nel primo paragrafo, prevede, nel secondo, i casi in cui tale principio comporta delle eccezioni, in riferimento a lavoratori che sono distaccati dall'uno all'altro territorio delle due Parti contraenti per un periodo superiore ai sei mesi, nel qual caso viene ad applicarsi la legislazione del nuovo luogo di lavoro. Altre eccezioni riguardano i lavoratori delle imprese pubbliche di trasporto.

L'assimilazione del territorio si attua in pieno per gli assicurati diretti, a norma dell'articolo 7, che prevede, analogamente ad altri casi, l'applicazione della così detta clausola della Nazione più favorita. Tutto ciò in riferimento alla assicurazione sulle malattie, alle provvidenze per la maternità e, in caso di decesso, alle indennità funerarie. Per gli assicurati indiretti, invece, secondo quanto è stabilito nell'articolo 10, il beneficio si estende solo ai familiari di quei lavoratori che si portano da un paese all'altro, per essere stati assunti a tempo determinato. Gli organi assicuratori del luogo di lavoro degli assicurati trasferiranno, a titolo forfatario, agli organi di assicurazione dell'altro Paese, le quote dei contributi di assicurazione malattia, maternità e morte. La stessa disposizione sarà applicabile quando, per mancanza di alloggi, non sarà possibile il trasferimento della famiglia.

L'articolo 23 si riferisce ai contributi per gli assegni familiari che saranno versati secondo le modalità stabilite nell'articolo 10.

Il principio della assimilazione degli Istituti di assicurazione trova la sua sanzione nel capitolo 2°, articolo 13, in cui, con la molteplice distinzione dei suoi sei paragrafi, si riconosce al lavoratore italiano il diritto di far valere nel Lussemburgo i periodi di assicurazione compiuti in Italia e, in Italia, quelli compiuti nel Lussemburgo.

Per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia, si applica il sistema del *pro-rata temporis*, totalizzando, cioè, i periodi di lavoro compiuti nei due Paesi, sempre a condizione che siano stati raggiunti i minimi richiesti. L'assicurato, tuttavia, quando ha maturato il suo diritto alla pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'articolo 13 e, optando per i vantaggi offertigli da ciascuna delle legislazioni nazionali, può ottenere la liquidazione, separatamente, dagli Istituti di assicurazione italiani o lussemburghesi (articolo 16).

La terza parte della Convenzione stabilisce le norme di applicazione della medesima e le disposizioni finali e transitorie. Così, si parla del mutuo scambio di buoni uffici da parte delle autorità e degli organi di assicurazione per una concorde osservanza delle norme stabilite; della possibilità di ricorrere alle Autorità diplomatiche e consolari, per raggiungere lo stesso scopo; dell'aiuto reciproco amministrativo per la fornitura di prestazioni in natura e per il controllo medico; del beneficio di esenzione dei diritti di registrazione, di cancelleria, di timbro e di tasse consolari per i documenti da inviare alle Amministrazioni ed Istituti di assicurazione di una delle due Parti contraenti alle Amministrazioni e Istituti dell'altra Parte. Nè si trascura (art. 3) l'obbligo per le Autorità amministrative supreme di comunicarsi tempestivamente le modificazioni sopravvenute nella legislazione dei loro Paesi concernente la materia che è in oggetto nell'articolo 2; nè le misure da prendere in riferimento ad eventuali restrizioni di commercio di divise, che potrebbero creare difficoltà al trasferimento di somme dovute da una Parte e dall'altra (art. 31).

Infine, fa parte integrante della Convenzione un Protocollo speciale che contempla particolarmente la posizione amministrativa dei lavoratori che abbiano abbandonato il territorio lussemburghese prima del 1° gennaio 1946, nonchè la liquidazione degli assegni dovuti per infortuni sul lavoro o malattia professionale anteriore alla entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 40 stabilisce che la Convenzione è conclusa per la durata di un anno e che, salvo denunzia, notificata nelle forme legali di uso, essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Onorevoli Senatori, in vista di una sollecita traduzione in atto di provvidenze in materia di assicurazioni sociali a favore dei nostri lavoratori nel Granducato del Lussemburgo, Paese di alta tradizione civile, anche per la sua popolazione, in cui si fondono elementi latini e germanici, la 3ª Commissione, sostenuta pure dal parere favorevole della 10ª, vi invita ad approvare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la presente Convenzione generale.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra la Repubblica Italiana ed il Gran Ducato di Lussemburgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.